



Berna, 13 dicembre 2011

Destinatari:

Associazioni mantello nazionali dell'economia
Altre organizzazioni

**Revisione parziale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Avvio dell'indagine conoscitiva**

Gentili Signore e Signori,

abbiamo il piacere di sottoporvi l'avamprogetto di revisione parziale dell'ordinanza del Consiglio federale sui prodotti chimici (OPChim; RS 831.11), pregandovi di inviare le vostre osservazioni ed eventuali proposte all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna, **entro il 31 marzo 2012**.

La revisione si è resa necessaria per le seguenti ragioni:

- In seguito all'entrata in vigore, il 1° dicembre 2012, dell'obbligo di classificare ed etichettare le sostanze secondo il sistema generale armonizzato (GHS), l'OPChim ha dovuto essere modificata al fine di indicare in modo preciso le disposizioni europee applicabili in materia e adattare i conseguenti obblighi (disposizioni concernenti l'utilizzo, obbligo di comunicare) in funzione della nuova etichettatura.
- Nel giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato i competenti dipartimenti (DATEC, DFE e DFI) di elaborare delle modifiche della legislazione sui prodotti chimici atte ad adeguare, nel limite del possibile, il livello di protezione della salute e dell'ambiente a quello progressivamente introdotto nell'UE in seguito all'adozione del regolamento REACH. Alcune modifiche in tal senso sono state integrate nella presente revisione dell'OPChim, mentre altre sono state introdotte nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la cui revisione parallela è di responsabilità del DATEC.

D'ora innanzi, l'OPChim distingue tra le esigenze relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e quelle relative ai preparati.

In futuro, le disposizioni concernenti l'impiego di prodotti chimici (p. es. limitazioni del servizio) saranno fondate sul nuovo sistema di etichettatura. Nell'insieme il loro contenuto rimane invariato, escluse le seguenti importanti modifiche: la soppressione dell'obbligo di registrare la fornitura di determinate sostanze o preparati particolarmente pericolosi al pubblico e l'introduzione dell'obbligo di disporre di conoscenze tecniche specifiche per la fornitura di determinate sostanze o preparati al consumatore finale professionale.



I criteri relativi alle sostanze e ai preparati soggetti all'obbligo di annuncio sono semplificati. Per contro, l'avamprogetto di revisione prevede di estendere l'obbligo ad altri preparati.

Con le modifiche riconducibili a REACH s'intende in particolare recepire l'elenco europeo delle sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (*Elenco di sostanze candidate*) e l'obbligo di comunicare determinate informazioni per la fornitura a titolo commerciale di articoli contenenti tali sostanze. Il contenuto della scheda di dati di sicurezza e i requisiti per l'elaborazione di scenari di esposizione sono armonizzati con le disposizioni di REACH.

Parallelamente alla revisione dell'OPChim sono adeguati al GHS anche gli articoli dell'ordinanza sui biocidi (RS 813.12) concernenti la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio e l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161). I reciproci rinvii saranno adeguati in un secondo tempo.

Sono sottoposte a revisione anche tre ordinanze del DFI: le modifiche apportate all'ordinanza sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di sostanze e preparati particolarmente pericolosi (RS 813.131.21) e all'ordinanza concernente la persona di contatto per prodotti chimici (RS 813.113.11) rientrano nell'intento di adeguare il diritto svizzero al GHS. Nell'ordinanza concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti, invece, è stata soppressa dall'elenco dei fumiganti una sostanza già vietata dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81).

In allegato troverete l'avamprogetto di revisione e il rapporto esplicativo. All'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html> possono essere scaricati esemplari supplementari della documentazione relativa alla consultazione.

Per maggiori informazioni potete contattare Olivier Depallens (tel.: 031 322 96 33, e-mail: olivier.depallens@bag.admin.ch).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti

Didier Burkhalter
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto di revisione OPChim e di tre ordinanze del DFI
- Rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari